



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Classifica 34.28.10/624/2025

Risposta al foglio n. 274237 del 04/06/2025

Rif. ingresso n. 0019376 del 04/06/2025

OGGETTO: **Curtarolo (PD)**

D.Lgs. 152/2006, art. 12.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Curtarolo;

Codice Pratica: VA 2025_108

Ditta/Amministrazione proponente: Comune di Curtarolo (PD);

Parere di competenza

VAS_par-SABAP_ass

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 274237 del 04/06/2025, (qui pervenuta in data 04/06/2025 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0019376 del 04/06/2025) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano///programma;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

VISTA la Circolare n. 3 della *Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio* del 29-01-2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 12 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

AI SENSI e per gli effetti delle vigenti disposizioni dell'art. 41, co. 1 lett. d) del D.P.C.M. 169/2019 e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

La Variante al Piano degli Interventi oggetto della presente prevede, tra l'altro, rettifiche di ordine grafico alle cartografie di base, "*previsione e o riclassificazione ambiti di completamento con lotti a volumetria predefinita per destinazione residenziale*" ed una "*revisione delle previsioni urbanistiche / edificatorie*". Tali modifiche, seppur qualificantesi quali elementi di ulteriore definizione e dettaglio di piano, non definiscono in maniera approfondita le potenziali interazioni tra intervento edificatorio e tutela secondo la parte II e III del Codice (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Si evidenzia inoltre la non esaustiva individuazione dei beni soggetti a tutela ai sensi della Parte Seconda del codice (e.g. Chiesa di Santa Giuliana, individuata meramente in area "Centri Storici").

Considerato quanto sopra e l'eterogeneità dei temi trattati dal Piano e la diffusione nell'ambito del territorio comunale, si ritiene che, nel complesso, le modifiche attese possano introdurre nel contesto di riferimento trasformazioni di carattere significativo, con ricadute anche in termini di percepibilità complessiva dello stato dei luoghi.

Si rammenta che eventuali interventi ricadenti in aree soggette a tutela secondo la parte II e III del Codice,



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

dovranno necessariamente seguire successivo e autonomo procedimento amministrativo.

Tutela archeologica:

Si osserva che l'inquadramento sull'assetto territoriale antico è pressoché assente (se non nell'elenco dei vincoli) e non risulta aggiornato né per quanto concerne gli studi più recenti sulla centuriazione di Padova nord-est (vincolo D.Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1. lett. m), né per i dati archeologici, in molti casi liberamente consultabili nel portale RAPTOR (<https://raptor.cultura.gov.it/mappa.php>). Emerge pertanto un quadro limitato del popolamento diffuso sul territorio, condizionato in parte dalla presenza degli assi centuriali di matrice romana, le cui tracce possono conservarsi anche a livello superficiale.

Si ritiene dunque necessario integrare il rapporto preliminare con una descrizione di dettaglio delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo.

Ciò non escluderà gli obblighi previsti per la committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 36/2023, art. 41 c. 4), ai fini della stesura di specifica Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità.

Visto altresì quanto contenuto nella Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (firmata a La Valletta, 16.01.1992, art. 6), ratificata con L. 57/2015, circa l'auspicabile applicazione delle procedure di archeologia preventiva anche per lavori a committenza privata, questo Istituto, considerato l'ambito di intervento, richiama fin d'ora alla massima cautela.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza **ravvisa la necessità di sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi dell'art. 21 co. 4 del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, D.P.C.M. 57/2024, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-*bis* della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Davide Lonzarich
I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Davide Lonzarich
Funzionario Archeologo Matteo Frassine